

## **DELIBERA N. 182/09/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AUTITALIA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO LOCALE "TELENOVE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N.223, COME RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DALL'ARTICOLO 8-DECIES, LEGGE 6 GIUGNO 2008, N. 101.**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 settembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 20, commi 4 e 5, come richiamate dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-decies;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante *“Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche”* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettere a) , b) ed f), e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante *“Regolamento in materie di procedure sanzionatorie”* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 21 aprile 2009, n. 33/09/DICAM – PROC. n. 1955/AQ, notificato in data 6 maggio 2009, con il quale veniva contestata alla società AUTITALIA S.r.l., con sede legale in Via Regina Margherita n. 19 – 65122 Pescara, concessionaria dell’emittente televisiva locale denominata *“Telenove”*, avente sede di messa in onda in Via Nazionale Adriatica n. 111 – 64029 Silvi Marina (TE), la violazione dell’articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per non aver provveduto all’istituzione del registro dei programmi, atteso che, nel corso dell’accesso ispettivo eseguito dall’Ispettorato territoriale Abruzzo Molise – Dipendenza provinciale di Pescara, in data 20 marzo 2009, veniva constatata la mancata istituzione del registro dei programmi e osservato che *“L’emittente conserva il palinsesto dei programmi su hard disk di un personal computer dedicato. I programmi sono trascritti su file excel e aggiornati a tutto il 16/3/2009”*;

RILEVATO che la predetta società, ha fatto pervenire - nei termini assegnati per le giustificazioni in ordine ai fatti contestati – in data 3 giugno 2009, prot. n. 0043391, una memoria difensiva avente ad oggetto le giustificazioni relative all’atto di contestazione n. 33/09/DIC, con la quale è stato richiesto di *“soprassedere”* in quanto – ad avviso della Parte – si tratterebbe di una minima violazione di natura formale *“visto che comunque la programmazione era regolarmente registrata sull’hard disk del pc”*, precisando che *“nei giorni della verifica era in corso la ristrutturazione degli studi e pertanto è possibile che le registrazioni cartacee siano state smarrite o magari spostate o prese erroneamente dalle persone che ogni giorno frequentano i nostri locali per le dirette televisive e girano per le stanze senza alcuna autorizzazione”*; affermando, poi, di aver già provveduto a stampare la programmazione sul registro dei palinsesti regolarmente vidimato: senza, peraltro, fornirne prova;

RILEVATO che, in punto di fatto, le giustificazioni addotte dalla società AUTITALIA S.r.l., la quale dà atto della violazione commessa, non sono da considerarsi

esaustive ai fini dell'accoglimento dell'avanzata richiesta di "sopraspedere" in quanto in presenza di "una minima violazione di natura formale", atteso che le circostanze richiamate dalla Parte, non esimono la società concessionaria dalla responsabilità del controllo circa l'istituzione e la corretta tenuta del registro dei programmi, a nulla valendo, nel caso *de quo*, la contemporanea registrazione della programmazione sull'hard disk di un computer, stante la peculiarità del registro dei programmi così come rilevabile dalla normativa vigente;

RILEVATO che, in punto di diritto, la società AUTITALIA S.r.l. non ha sottoposto a questa Autorità alcuna argomentazione;

RILEVATA, pertanto, la mancata istituzione del registro dei programmi alla data del 20 marzo 2009;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, *la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale* (articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223), e che il registro dei programmi, di cui al già citato articolo 20, comma 4, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo;

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione, all'articolo 54, comma 1, lettera i), n. 9, contiene, sì, una norma abrogatrice dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ("obbligo di tenuta del registro dei programmi") ma, contestualmente, prevede, tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione degli obblighi previsti "dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi" (art. 51, comma 1, lettera d);

CONSIDERATO che l'obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell'Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante "Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato B e C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale" pubblicata

nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l'interpretazione nel senso di un'abrogazione dell'obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un'agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l'attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l'onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l'obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell'articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un'estensione temporale limitata a tre mesi;

RITENUTO, pertanto, vigente l'obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, bollato, vidimato e numerato, "*prima di essere messo in uso*", in conformità delle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell'autoproduzione e che grava sulla società esercente l'emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello approvato dall'Autorità con delibera n. 54/03/CONS;

CONSIDERATO che non può trovare accoglimento la richiesta di archiviazione della contestazione notificata;

RITENUTO, pertanto, non necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione;

RITENUTO, pertanto, che la società AUTITALIA S.r.l., con sede legale in Via Regina Margherita n. 19 – 65122 Pescara, concessionaria dell'emittente televisiva locale denominata "*Telenove*", avente sede di messa in onda in Via Nazionale Adriatica n. 111 – 64029 Silvi Marina (TE), con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, ha violato la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 23 agosto 1990, n. 223, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RILEVATO che la società AUTITALIA S.r.l. non ha avanzato richiesta di audizione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, per la violazione accertata, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lettera b), del

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione della funzione di rilievo pubblicitario della tenuta del registro dei programmi inteso a fornire evidenza documentale dell'attività svolta dai concessionari radiotelevisivi;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: si rileva che la Parte ha dichiarato nella memoria difensiva di aver provveduto, "*stampando la programmazione su registro dei palinsesti regolarmente vidimato*";
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società AUTITALIA S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art.29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### **ORDINA**

alla società AUTITALIA S.r.l., con sede legale in Via Regina Margherita n. 19 – 65122 Pescara, concessionaria dell'emittente televisiva locale denominata "*Telenove*", avente sede di messa in onda in Via Nazionale Adriatica n. 111 – 64029 Silvi Marina (TE), di pagare la sanzione amministrativa di Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo

X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 134/09/CSP“, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 23 settembre 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabro’

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola